



Roma, 18 maggio 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDI' 17 MAGGIO 2017

1. Ricorso PAGANESE CALCIO 1926 SRL

avverso la sanzione:

- penalizzazione di punti 1 in classifica;
inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

2. Ricorso Sig. COSIMO D'EBOLI (all'epoca dei fatti direttore generale della società Paganese Calcio 1926 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 3 e mesi 6;
- ammenda di €60.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

3. Ricorso Sig. ADRIANO FAVIA (all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività nell'interesse della società AS Martina 1947 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 3;
- ammenda di €50.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 così dispone:

- Ricorso Paganese Calcio 1926 Srl: **RESPINTO**;
- Ricorso Sig. Cosimo D'Eboli: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 10.000;
- Ricorso Sig. Adriano Favia: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000;
- Ricorso Sig. Alessandro Romeo: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000;
- Ricorso Sig. Eugenio Ascari: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.000;
- Ricorso Sig. Giuseppe Cianciolo: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e,





Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

4. Ricorso Sig. ALESSANDRO ROMEO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Pistoiese 1921 Srl)

avverso le sanzioni:

- squalifica di anni 3;
- ammenda di €50.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

5. Ricorso Sig. EUGENIO ASCARI (all'epoca dei fatti agente di calciatori)

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6;
- ammenda di €10.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

6. Ricorso Sig. GIUSEPPE CIANCIOLO (all'epoca dei fatti direttore sportivo della società US Poggibonsi Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 3;
- ammenda di €30.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

7. Ricorso US PISTOIESE 1921 SRL

per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 5.000;

- Ricorso US Pistoiese 1921 Srl: **RESPINTO**;
- Ricorso L'Aquila Calcio 1927 Srl: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.500;
- Ricorso Sig. Marco Di Chio: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000;





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

avverso la sanzione:

- penalizzazione di punti 1 in classifica;

inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

8. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927 SRL

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica;
- ammenda di €10.000;

inflitte alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

9. Ricorso Sig. MARCO DI CHIO (all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato)

avverso le sanzioni:

- squalifica di anni 3 e mesi 6;
- ammenda di €50.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

10. Ricorso Sig. ANDREA BAGNOLI (all'epoca dei fatti procuratore sportivo e dirigente di fatto della società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6;
- ammenda di €30.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 10 e 11 così dispone:

- Ricorso Sig. Andrea Bagnoli: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000;





Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

11. **Ricorso SSD SAVONA F.B.C. A R.L.**

avverso la sanzione:

- ammenda di €30.000;

inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

12. **Ricorso Sig. VITO FALCONIERI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Santarcangelo Calcio Srl)**

avverso le sanzioni:

- squalifica di anni 4;
- ammenda di €70.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

13. **Ricorso SANTARCANGELO CALCIO SRL**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica;
- ammenda di €35.000;

inflitte alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

14. **Ricorso VIGOR LAMEZIA SRL**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 5 in classifica;
- ammenda di €30.000;

- Ricorso SSD Savona F.B.C. A R.L.: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000;

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12,13 e 14 così dispone:

- Ricorso Sig. Vito Falconieri: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000;
- Ricorso Santarcangelo Calcio Srl: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la penalizzazione a punti 1 in classifica e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000;
- Ricorso Vigor Lamezia Srl: **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte;





inflitte alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

15. Ricorso Sig. SALVATORE CASAPULLA (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Barletta Calcio Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 5;
- ammenda di €95.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

16. Ricorso Sig. CLAUDIO ARPAIA (all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Vigor Lamezia Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1 e mesi 6 con preclusione;
- ammenda di €30.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

17. Ricorso Sig. FABRIZIO MAGLIA (all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Vigor Lamezia Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 3;
- ammenda di €10.000;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15,16,17 e 18 così dispone:

- Ricorso Sig. Salvatore Casapulla: **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 30.000;
- Ricorso Sig. Claudio Arpaia: **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte;
- Ricorso Sig. Fabrizio Maglia: **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte;
- Ricorso Procuratore Federale: **ACCOLTO** e, per l'effetto, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame di merito relativo alla posizione del sig. Marcello Solazzo, dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di €5.000 nei confronti della società Vigor Lamezia Srl;





del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

18. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

- avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del sig. Marcello Solazzo (all'epoca dei fatti calciatore svincolato);
- avverso il proscioglimento della società Vigor Lamezia Srl con riferimento alle gare 7) Salernitana – Barletta e 9) Juve Stabia – Vigor Lamezia, in relazione alla condotta e alla responsabilità del sig. Felice Bellini, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1bis, comma 5 del C.G.S., operante nell'ambito della società Vigor Lamezia Srl;

seguito proprio deferimento – nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

